

**ARPA PUGLIA**

Dap Lecce

Corso Trieste 27

**70126 Bari (BA)**[dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

e p.c.

Spett.le

**PROVINCIA DI LECCE**

Servizio Politiche di Tutela Ambientale

e Transizione Ecologica

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

Via Umberto I, 13

**73100 Lecce (LE)**[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

Prot. N. FS\_S009/2023 GV/FT

Bologna, 11 agosto 2023

**Oggetto:** Istanza PAUR “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “GALLUCCIO”, delle opere ed infrastrutture connesse, sito nel comune di Galatina (LE), con potenza nominale di 5.200 kW e potenza di picco pari a 5.969,04 kWp”  
Pratica AU – Codice Pratica DDRGQ82– Richiedente: FEDENERGY SOLAR S.r.l.

Osservazioni in riscontro alla Vs. nota prot. n. 50117 del 13.07.2023, acquisita al prot. della Provincia di Lecce n. 28560 del 14/07/2023 e alla Vs. nota prot. n. 51112 del 19.07.2023, acquisita al prot. della Provincia di Lecce n. 29276 del 19/07/2023

Spett.le Arpa Puglia,

in riscontro alle Vs. note di cui all'oggetto, la scrivente rinvia al contenuto delle osservazioni già depositate agli atti della Provincia di Lecce, nello specifico ns prot. FS\_S007/2022 del 05.08.2022 in riscontro al parere espresso giusta nota prot. n. 10477 dell'11.2.2022 e prot. n. 23603 del 5.4.2022 e ns prot. FS\_S002/2023 del 21.04.2023 in riscontro al parere espresso giusta nota prot. n. 19045 del 21.3.2023 e di seguito riporta le ulteriori e conclusive osservazioni.

**1. IMPIANTO AGRIVOLTAICO****L'Ente afferma:**

*“Dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti di cui sopra -ovvero dei requisiti di cui alle linee guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Mi.T.E. in data 27.6.2022-, questa Agenzia ritiene che l'impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”, e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico”.*

**Osservazioni:**

in data 11.05.23 è stato integrato l'elaborato “DDRGQ82\_Analisi\_Paesaggistica\_07” e lo stesso è stato pubblicato sul sito della Provincia in data 15.05.2023. In tale elaborato si dà riscontro della verifica alla rispondenza del progetto ai requisiti previsti per la caratterizzazione dell'impianto come impianto agrivoltaico ai sensi delle Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica, dettagliando i parametri geometrici e le attività previste in progetto rapportati a quelli previsti dalle linee guida.

Come già ampiamente riportato nell'elaborato innanzi richiamato si segnala che Linee Guida riportano:

- a. **(pag.24)** “Per differenziare gli impianti fra il tipo 1) e il 2) l'altezza da terra dei moduli fotovoltaici è un parametro caratteristico”;
- b. **(pag 25)** “Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture **fisse** e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si **possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3)**:
  - 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);

- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);

per quanto innanzi si ribadisce che l'impianto in progetto è un **impianto agrivoltaico di "tipo 1"** in quanto ricorrono le seguenti condizioni:

- a. i moduli sono installati su strutture mobili;
- b. trattandosi di strutture mobili ai fini della caratterizzazione (**pag. 24 della Linee guida**) della tipologia d'impianto (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3) il parametro caratteristico da prendere in considerazione è l'altezza media da terra dei moduli (**pag. 25 della Linee guida**), calcolata come semi-somma tra la loro altezza minima e l'altezza massima;
- c. l'altezza minima da terra dei moduli in progetto è pari a 0,80 mt., mentre l'altezza massima è pari a 5,06 mt e pertanto l'altezza media è pari a 2,93 mt;
- d. l'altezza media dei moduli di progetto è di 2,93 mt, ossia, superiore al limite di 2,10 mt per il riconoscimento di impianto di tipo 1 ai sensi delle Linee Guida.

## **2. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA**

**L'Ente afferma:**

*"il progetto risulta ... in contrasto con gli obiettivi generale n. 2, 4 e 10 del P.P.T.R.".*

**Osservazioni:**

il rilievo è generico e, peraltro, si fonda su valutazioni che esulano dalle specifiche competenze dell'Ente. In tal senso ed in riferimento ad un parere dell'Ente avente contenuto assolutamente analogo a quello del parere in esame il T.A.R. Puglia Bari II (sentenza n. 1021/2023) ha affermato che *"il parere dell'A.R.P.A. Puglia in concreto esorbita -esorbita- dalle proprie competenze istituzionali, trattando diffusamente di questioni inerenti la tutela del paesaggio"*, al contempo ribadendo che *"in base all'art. 7, comma 3, della L. 28.6.2016, n. 132, recante "istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", le A.R.P.A. regionali svolgono attività istituzionali tecniche, di vigilanza e controllo obbligatorie, secondo quanto previsto dalla legge, allo scopo di preservare la qualità delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo), individuare le cause specifiche degli impatti negativi sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, con particolare riferimento ai rifiuti; può, altresì, svolgere attività di consulenza, nel campo ambientale, come nel caso di specie, previa richiesta di altre amministrazioni pubbliche">> e che *"detto parere comunque non è affatto vincolante, in quanto l'A.R.P.A. "non è titolare di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili" (così C. di S. V 12.11.2018 n. 6342)>>.**

Peraltro, il T.A.R. Puglia Bari II, con la richiamata sentenza, afferma che *"quanto indicato nell'elaborato 4.4.1, parte I, "linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", accluse alla deliberazione della G.r. del 16.2.2015, n. 176 (Approvazione del P.P.T.R. Puglia)>> non osta alla realizzazione di impianti F.E.R. <<limitandosi a disporre precauzioni e mere linee di indirizzo, oltretutto a "segnalare", in chiave di più attenta pianificazione, la presenza nel territorio pugliese di numerosi impianti fotovoltaici">>.*

## **3. IMPATTI CUMULATIVI**

**L'Ente ribadisce:** *il proprio parere trasmesso con prot. 10477 del 11.02.2022*, contro dedotto dalla scrivente con nota a prot. FS\_S007/2022 del 05.08.2022

**Osservazioni:**

L'Ente si limita a ribadire acriticamente il contenuto del proprio precedente parere senza in alcun modo valutare il contenuto delle osservazioni depositate in suo riscontro.

Si ribadisce in questa sede l'erroneità del calcolo dell'I.P.C. effettuato dall'Ente e, comunque, l'inapplicabilità agli impianti agrivoltaici/illegittimità del medesimo I.P.C. che, ove applicato agli impianti agrivoltaici, pone oneri svincolati dal dato (invero oggettivo) inerente la loro inidoneità a determinare l'impegno di superficie agricola utile.

## **4. IDONEITÀ DELL'AREA DI INTERVENTO**

**L'Ente afferma** *l'inidoneità dell'area di intervento che "ricade a meno di 1 km da area edificabile urbana".*

**Osservazioni:**

si ribadisce che il r.r. 24/2010, in riferimento alle aree ricadenti nel *buffer* di 1 km dalle aree edificabili urbane, precisa l'insussistenza di "*indicazioni specifiche relativi -relative- alla realizzazione di impianti fotovoltaici*".

Peraltro, si ribadisce l'impossibilità di ritenere che la denegata idoneità dell'area di intervento osti alla realizzazione di impianti F.E.R., in tal senso essendosi chiaramente espresso il T.A.R. Toscana II (sentenza n. 1727/2021) secondo cui <<*l'inserimento nel perimetro delle aree inidonee ... va letto alla luce del significato che vi attribuiscono le linee guida ministeriali, integrative dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ... . E tale significato non è quello di vietare in assoluto la localizzazione di impianti, bensì di segnalare "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" (linee guida, par. 17.1 ... ), in funzione acceleratoria della procedura di autorizzazione, senza che per questo venga meno il dovere dell'Amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost. 30.7.2021, n. 177, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ... di alcune disposizioni modificative della L. Toscana n. 11/2011). In altri termini, la perimetrazione delle aree non idonee dà luogo a una sorta di presunzione che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto, ma che non esonera l'Amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell'impianto, traducendosi, semmai, in un'attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali gravanti sull'Amministrazione stessa, nella misura in cui l'indagine sulle caratteristiche dell'area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l'atto di programmazione generale (rimanendo perciò da indagare le caratteristiche dello specifico progetto)>>.*

Alla luce di quanto innanzi palesandosi la genericità del rilievo, fondato su una petizione di principio cui è estranea ogni valutazione in concreto del progetto, si chiede alla Provincia di Lecce di disattendere i pareri non vincolanti oggetto delle presenti osservazioni e per l'effetto rilasciare i richiesti titoli abilitativi.

Distinti saluti.

**Fedenergy Solar S.r.l.**

Il legale rappresentante

**Alejandro Javier Chaves Martinez**

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)*